

IL DIRITTO D'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

“ FOIA – Freedom Of Information Act ” (Art. 5, co.2, D.Lgs. 14/03/13 n.33)

Definizione di “Accesso Civico Generalizzato”:

L'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, disciplina la nuova forma di diritto di accesso definito "accesso generalizzato", introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Tale diritto, esercitabile da chiunque e non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, consente di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (cosiddetto Accesso Civico semplice), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis dello stesso decreto.

Modalità per l'esercizio del diritto d'accesso civico generalizzato:

la richiesta di "accesso generalizzato" non richiede motivazione. Tale richiesta, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere trasmesso, alternativamente:

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo: fondazionecives@legalmail.it;
- mediante consegna a mano o a mezzo posta presso Museo archeologico Virtuale – Via IV Novembre 44 Ercolano - dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Le domande pervenute in maniera difforme da quanto sopra stabilito (ossia senza utilizzare la modulistica prevista e non accompagnate da copia del documento di identità) saranno considerate irricevibili. Esclusivamente per le domande firmate digitalmente non è richiesta la copia del documento di identità.

Il rilascio elettronico di dati o documenti già detenuti dalla Fondazione CIVES in formato elettronico è gratuito. Il rilascio in copia di documenti detenuti dalla Fondazione in formato cartaceo ovvero la loro trasposizione in formato elettronico sono assoggettati al rimborso del costo effettivamente sostenuto dalla Fondazione per la riproduzione.

La Fondazione CIVES è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa da parte degli uffici di segreteria. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati soggetti controinteressati, fino al loro pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell'accesso o di differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni.